



Comune di
Castiglione d'Orcia
(Provincia di Siena)



Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Soggiorno

Anno 2025
Approvato con delibera di C.C. n. del

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabili del pagamento	2
Articolo 4 - Tariffe e Funzionario Responsabile dell'imposta	2
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	2
Articolo 6 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva	3
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	3
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento.....	4
Articolo 9 - Sanzioni.....	4
Articolo 10 - Riscossione coattiva	4
Articolo 11 - Rimborsi	5
Articolo 12 - Contenzioso.....	5
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali.....	5
Articolo 14 - Rinvio dinamico	5
Articolo 15 -Tutela dei dati personali.....	5
Articolo 16 - Pubblicazione	5

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 e all'art. 4, co. 5-ter, del D.Lgs. 50/2017, convertito con L. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è stata istituita, in sede di prima applicazione dal 20 Marzo 2018, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Castiglione d'Orcia in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle "strutture ricettive" situate nel Comune di Castiglione d'Orcia, come definite dal comma seguente.
3. Ai fini del presente regolamento per "STRUTTURE RICETTIVE" si intendono: le strutture ricettive turistiche come definite dalle vigenti normative regionali in materia di turismo e di attività agrituristiche, nonché le locazioni turistiche brevi di cui all'art. 4, co. 1 del D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017 e s.m.i.
4. Nelle disposizioni contenute negli articoli seguenti si intende per "GESTORE": il gestore delle strutture ricettive, come definite nel comma precedente, ivi compreso il locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017, convertito con L. 96/2017 nonché il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5-ter del D.L. 50/2017 convertito con L. 96/2017.

Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabili del pagamento

1. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, co. 3 che si trovano nel territorio del Comune di Castiglione d'Orcia e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Castiglione d'Orcia.
2. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, è il gestore di cui all'art. 2, co. 4, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020.

Articolo 4 - Tariffe e Funzionario Responsabile dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto:
 - a. alla determinazione delle tariffe;
 - b. alla nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.
3. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. i minori di 12 (dodici) anni di età;
 - b. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenze conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - c. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - d. i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione, più un accompagnatore;

- e. il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 773/1931 ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 635/1940;
 - f. i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che in via continuativa (periodo non inferiore a 6 giorni) alloggiano nel comune di Castiglione d'Orcia per motivi di servizio, previa presentazione di idonea documentazione.
2. L'imposta è applicata limitatamente ai primi 7 (sette) giorni di pernottamento consecutivo nella stessa struttura ricettiva nell'anno solare.

Articolo 6 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I gestori sono tenuti, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, a comunicare al Comune:
 - il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente;
 - il relativo periodo di permanenza;
 - il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
 - il numero degli esenti dal pagamento ai sensi dell'art. 5, co.1;
 - l'imposta dovuta.
- a. La comunicazione è dovuta anche qualora, nel corso del trimestre di riferimento, non si abbiano avute presenze di ospiti, a meno di comunicazione di sospensione ufficiale dell'attività al Suap competente o al portale della Regione nel caso di locazioni brevi, di cui all'art. 2, co. 3.
- b. La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione.
2. I gestori sono tenuti inoltre a:
 - a. informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
 - b. riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - c. presentare ai soggetti passivi le apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno e richiederne la compilazione;
3. I gestori hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
4. Il gestore è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
5. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
6. Le nuove regole dei commi 4 e 5 decorrono a far data dal 19 maggio 2020, secondo quanto previsto dall'art. 4, co.1-ter del D.Lgs. 23/2011 introdotto dall'art. 180 del D.L. 34/2020.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, che provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.
2. I gestori riversano le somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Castiglione d'Orcia entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello del trimestre in cui è avvenuto l'incasso:
 - a. tramite il sistema "PagoPA", in attuazione all'art. 5 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
 - b. tramite Tesoreria Comunale;
 - c. altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale eventualmente comunicate.
3. A rettifica di quanto disposto al co. 2, i soggetti di cui all'art. 3, co. 2 effettuano il versamento delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno relative al secondo e terzo trimestre 2020,

limitatamente all'anno 2020 e conseguentemente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, entro il 31 ottobre 2020.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, co. 161 e 162 della L. 296/2006 e s.m.i. e di cui all'art. 1, co. 792, della L.160/2019.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati/notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei responsabili del pagamento dell'Imposta di soggiorno, di cui all'art. 6, co.4, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a. invitare i gestori ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento dell'invito;
 - c. effettuare attività di controllo avvalendosi della Polizia Municipale finalizzata anche all'accertamento delle presenze turistiche effettive nella struttura;
 - d. avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all'evasione del tributo introdotti dall'art.13-quater del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 58/2019.

Articolo 9 - Sanzioni

Fermo rimanendo l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 471,472 e 473/1997, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Le violazioni di natura tributaria, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento e per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 6, co. 5 del presente regolamento, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 471,472 e 473/1997 come confluiti nel D.Lgs. 173/2024.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, co. 5 da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000:
 - a. per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, co. 2 lett. a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 Euro;
 - b. per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 6, co. 1 del presente regolamento, alle prescritte scadenze ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'art. 6, co. 3 e dell'art. 8 co. 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.
5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al co. 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della L. 689/1981.
6. Al fine di quantificare l'importo dovuto, gli uffici del Comune di Castiglione d'Orcia potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui all'art. 1, co. 179 della L. 296/2006.
7. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini di legge, sono riscalate coattivamente secondo la normativa vigente.
2. Nel rispetto della vigente normativa in materia, l'Ente non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, per ogni periodo di riferimento, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, si rilevi antieconomico rispetto alle spese da

sostenere dall'Amministrazione per le attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione dell'imposta, nonché delle relative tariffe, questa decorre a partire dal 20 (venti) marzo 2018.
2. A decorrere dall'anno di imposta 2020, a norma dell'art. 13, co. 15-quater del D.L. 201/2011, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
3. Per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore del D.L. 34/2020, si applicano le disposizioni vigenti al momento dei fatti stessi.
4. Il presente regolamento sostituisce quello già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23/12/2017, modificato con deliberazione del C.C. n.12 del 20/03/2019 e successivamente con deliberazione del C.C. n. 37 del 30/09/2020, che rimane vigente fino alla definitiva entrata in vigore del presente.

Articolo 14 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 15 -Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 16 - Pubblicazione

2. Il Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Castiglione d'Orcia e sul sito web istituzionale nella sezione Regolamenti.